

# ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 17 - numero 3517 di giovedì 02 aprile 2015

## Prevenzione incendi: obiettivi e contenuti dei piani di emergenza

*Le indicazioni per l'elaborazione dei piani di emergenza ed evacuazione nelle aziende. Gli obiettivi, i contenuti del piano, gli scenari emergenziali, la formazione, le criticità e le indicazioni procedurali e comportamentali.*

Roma, 2 Apr ? Con la valutazione del rischio di incendio e l'adozione delle conseguenti misure preventive e protettive è possibile **ridurre**, ma non eliminare del tutto, il rischio di incendio. E per questo motivo devono essere prefigurati i possibili eventi incendio e per ognuno bisogna pianificare le misure gestionali da attuare per fronteggiarli. Questo sistema organizzato di eventi che possono verificarsi nel luogo di lavoro, insieme alla pianificazione delle azioni di risposta agli eventi, è il **piano di emergenza**.

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[PO30006] ?#>

Per parlare di piani di emergenza ed evacuazione nel mondo del lavoro, presentiamo l'ultimo capitolo del documento "Sicurezza antincendio & datori di lavoro - Linee guida per la valutazione dei rischi", una pubblicazione correlata ad un progetto realizzato dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, in collaborazione con il FEI (Fondo Europeo per l'Integrazione dei Paesi Terzi).

Nel capitolo dedicato ai piani di emergenza, si indica che il principale **obiettivo** del piano di emergenza è quello di "minimizzare i danni dovuti all'incendio la cui possibilità di verificarsi è dovuta alla parte residua di esposizione al rischio che non è stato possibile eliminare con le misure di prevenzione e protezione adottate. Per raggiungere lo scopo prefissato, il piano deve saper rappresentare scenari possibili di incendio e per ognuno organizzare un sistema di azioni di risposta che, i lavoratori e i soccorritori esterni, metteranno in campo per fronteggiare l'evento in atto". E l'esame dell'efficacia del piano "potrà essere condotto attraverso simulazioni, il più possibile realistiche, dell'emergenza. La **fase di simulazione** permette di testare effettivamente se quello che è stato pianificato, in termini di procedure di allarme, tempi di esodo, compiti svolti dagli addetti alla gestione dell'emergenza, risponde alle emergenze ipotizzate e, al verificarsi dell'evento incendio, potrà effettivamente ridurre i danni che seguirebbero".

Rimandando alla lettura integrale del documento, che si sofferma anche sulle principali fasi del piano di emergenza in attività di dimensioni limitate, veniamo brevemente ai **contenuti del piano**.

Se l'identificazione dei pericoli presenti nel luogo di lavoro è stata effettuata correttamente, il documento di valutazione dei rischi "permetterà di determinare gli eventi incidentali sulla base degli ambienti, dei materiali e delle attività lavorative a rischio di incendio presi in esame nel documento stesso. Il datore di lavoro dovrà quindi prefigurare gli scenari emergenziali e valutarli considerando gli aspetti particolari che caratterizzano quel luogo di lavoro".

Ad esempio tra i principali vanno considerate "le **caratteristiche tipologiche e distributive** dei luoghi interessati dall'evento ipotizzato che, nella gestione emergenziale, sono direttamente collegabili all'evacuazione dell'edificio e al contenimento dell'incendio. Gli effetti indotti dalle caratteristiche tipiche del luogo di lavoro e del sito sono, ad esempio, quelle relative alla geometria: altezza, numero di piani fuori terra, aperture e il layout interno. Queste caratteristiche influiscono sulla possibilità che i Vigili del Fuoco riescano a raggiungere l'ambiente in cui si è sviluppato l'incendio, sia per l'idoneità degli automezzi, come l'altezza di sviluppo dell'autoscala, sia per l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale".

Inoltre anche il **sito nel quale è ubicato il luogo di lavoro** "influenza il piano di emergenza: trovarsi in un centro urbano piuttosto che in un'area industriale o in campagna riflette una condizione di viabilità e accesso dei mezzi di soccorso molto differente".

In ogni caso per ogni **scenario emergenziale** previsto "dovrà essere pianificato il sistema di risposta all'emergenza", individuando "una sequenza di azioni che riguarderà l'allarme, l'evacuazione, i punti di raccolta, l'attivazione degli addetti e il

supporto alle squadre VF. Il datore di lavoro, dovrà quindi valutare per ogni scenario previsto nel piano, quale sia il numero dei lavoratori da destinare alla gestione dell'emergenza. Per attuare efficacemente le indicazioni del piano saranno, identificate, individualmente e con chiarezza, le persone alle quali affidare i diversi ruoli delle procedure pianificate".

Dovranno poi essere "individuare le persone che potrebbero essere presenti durante l'evento incendio. Questa caratteristica si riflette, durante l'emergenza, sulla capacità di riconoscere i pericoli e la disposizione degli ambienti e sulla prontezza nel mettere in atto comportamenti predefiniti".

Chiaramente la redazione del piano di emergenza deve tenere conto del **tipo di attività** e delle **dimensioni del luogo di lavoro**.

Ad esempio:

- "per i luoghi di lavoro di piccole dimensioni il piano può limitarsi a degli avvisi scritti contenenti norme comportamentali;
- per luoghi di lavoro, ubicati nello stesso edificio e ciascuno facente capo a datori di lavoro, il piano deve essere elaborato in collaborazione tra i vari datori di lavoro".

E per i luoghi di lavoro di grandi dimensioni, o complessi, "il piano deve includere anche una planimetria nella quale riportare:

- le caratteristiche distributive del luogo, con particolare riferimento alla destinazione delle varie aree, alle vie di esodo ed alla compartimentazioni antincendio;
- il tipo, numero ed ubicazione delle attrezzature ed impianti di estinzione;
- l'ubicazione degli allarmi e della centrale di controllo;
- l'ubicazione dell'interruttore generale dell'alimentazione elettrica, delle valvole di intercettazione delle adduzioni idriche, del gas e di altri fluidi combustibili".

Ricordiamo che, secondo quanto indicato all'articolo 5 comma 2 del DM 10 marzo 1998: ad eccezione delle aziende di cui all'art. 3, comma 2 del decreto (cioè per le attività soggette a controllo da parte dei Comandi provinciali dei vigili del fuoco) *per i luoghi di lavoro ove sono occupati meno di 10 dipendenti, il datore di lavoro non è tenuto alla redazione del piano di emergenza, ferma restando l'adozione delle necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso d'incendio.*

Questi possono essere in sintesi i **contenuti del piano**:

- "azioni, che i lavoratori devono mettere in atto in caso di incendio;
- procedure per l'evacuazione del luogo di lavoro, che devono essere attuate dai lavoratori e dalle altre persone presenti;
- disposizioni per chiedere l'intervento dei vigili del fuoco e per fornire le necessarie informazioni al loro arrivo;
- misure per assistere le persone disabili".

Il documento riporta anche in particolare alcune **indicazioni procedurali e comportamentali** da riportare per iscritto nel piano:

- "doveri del personale di servizio incaricato di svolgere specifiche mansioni con riferimento alla sicurezza antincendio, quali per esempio: telefonisti, custodi, capi reparto, addetti alla manutenzione, personale di sorveglianza;
- doveri del personale cui sono affidate particolari responsabilità in caso di incendio;
- provvedimenti necessari per assicurare che tutto il personale sia informato sulle procedure da attuare;
- specifiche misure da porre in atto nei confronti dei lavoratori esposti a rischi particolari;
- specifiche misure per le aree ad elevato rischio di incendio;
- le procedure per la chiamata dei Vigili del Fuoco, per informarli al loro arrivo e per fornire la necessaria assistenza durante l'intervento".

Veniamo infine alle **criticità**.

Il documento ricorda infatti che nella redazione di un piano di emergenza "sarà opportuno analizzare alcune criticità che potranno intervenire durante l'incendio e che influiscono largamente sulla funzionalità del piano stesso".

Vengono presentati tre **esempi di criticità**:

- "un primo aspetto che va valutato riguarda l'impatto psicologico legato all'evento che si sta verificando. L'emergenza è una condizione improvvisa di pericolo al quale l'individuo deve rispondere prontamente, attivando una serie di competenze tecniche e mentali. Quindi, la risposta individuale, oltre ad essere immediata, dovrà garantire l'attuazione di azioni corrette, senza panico. Per questo è essenziale conoscere il piano di emergenza e gli scenari in esso rappresentati, imparando a modificare il comportamento per rispondere al meglio durante l'evento emergenziale";

- un secondo aspetto da considerare "riguarda i prodotti della combustione (fumo, calore, fiamma e gas). La loro formazione renderà difficoltoso attuare le azioni previste nel piano di emergenza, soprattutto relativamente ai tempi necessari per compierle che saranno maggiori rispetto a quelli ordinariamente necessari. Quest'aspetto influisce anche sulla struttura distributiva del luogo di lavoro, in particolare, sui percorsi e le uscite di sicurezza la cui insufficiente segnalazione e la distribuzione, generalmente casuale, non ne consentono la rapida individuazione in condizioni di scarsa visibilità". Il documento ricorda che in tali scenari sembra accertato "che istintivamente la ricerca della via di fuga sia orientata a ripercorrere al contrario il tragitto

compiuto dall'ingresso al punto in cui ci si trova, rendendo del tutto inefficace il percorso di vie di esodo preventivamente stabilito nel piano";

- un terzo aspetto di fondamentale importanza nella redazione del piano di emergenza "riguarda la previsione di azioni finalizzate all'assistenza alle persone disabili. Ciò a maggior ragione nei luoghi affollati, o lontani dalle uscite di sicurezza oppure ai piani alti. Quindi, le misure gestionali pianificate dovranno garantire: adeguatezza di persone o squadre di affiancamento dei disabili; distinzione delle esigenze di assistenza (non vedenti, disabili motori, ecc.); formazione degli addetti alla sicurezza; dotazione di attrezzature ed ausili per l'esodo (ad es. sedia a ruote ecc.); individuazione di un punto di raccolta sicuro per il disabile".

E in conclusione il documento sottolinea che il **piano di emergenza** deve diventare uno "strumento **conosciuto e condiviso**". In questo senso il datore di lavoro deve fornire ai lavoratori un'adeguata informazione e formazione su: "rischi di incendio legati all'attività svolta; rischi di incendio legati alle mansioni; misure di prevenzione e protezione adottate nel luogo di lavoro; ubicazione vie di uscita; procedure da adottare in caso di incendio; nominativi lavoratori incaricati di applicare le misure di sicurezza; nominativo responsabile dell'attività".

Ricordiamo infine che il documento "Sicurezza antincendio & datori di lavoro - Linee guida per la valutazione dei rischi" è disponibile in **otto lingue** (Italiano, Inglese, Francese, Spagnolo, Albanese, Arabo, Cinese e Ucraino) ed è diffuso tramite due supporti: uno tradizionale cartaceo ed uno multimediale, correlato ad un' applicazione nata con l'obiettivo di facilitare la divulgazione delle misure necessarie per la sicurezza del lavoro disposte dalla legislazione italiana.

Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, in collaborazione con il Fondo Europeo per l'Integrazione dei Paesi Terzi, "Sicurezza antincendio & datori di lavoro - Linee guida per la valutazione dei rischi", edizione maggio 2014 (formato PDF, 29,87 MB).

Il documento nelle altre lingue:

Fire Safety & Employers

La Seguridad Contra Incendios Y El Empleador

Securite Incendie & Employeur

???? & ????

?????? ?? ?????? ????? ?????

?????? ??????? I ????????????

Masat E Sigurise Kunder Zjarrit & Ponedhenesi

RTM

. Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.